SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1963

(67ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » **(1968-B)** (*Di iniziativa del senatore Angelilli*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 893, 894
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 894
PIASENTI, *relatore* 893

« Concessione di un assegno straordinario a vita, irriversibile, agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare » **(2350)** (*D'iniziativa dei deputati Angioy ed altri e Longo e Lizzadri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE 890, 893
ANGELILLI 891
CORNAGGIA MEDICI 891
JANNUZZI 892
MASSIMO LANCELLOTTI . . . . *Pag.* 891
PALERMO 891
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 893
TESSITORI 892, 893
VALLAURI 891

« Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina » **(2555)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 894, 895
PAJETTA, *relatore* 894
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 894

La seduta è aperta alle ore 10,55.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Iorio, Jannuzzi, Marazzita, Massimo Lancellotti, Militerni, Pajetta, Palermo, Pennisi Di Floristella, Piasenti, Tessitori, Tolloy, Vallauri e Vergani.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento è presente il senatore Lepore.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

A N G E L I L L I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Angioy ed altri e Longo e Lizzadri: « Concessione di un assegno straordinario a vita, irriversibile, agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare » (2350) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Angioy, Grilli Antonio, Roberti, Romualdi, Sponziello; Longo e Lizzadri: « Concessione di un assegno straordinario a vita, irriversibile, agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valore militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta la discussione, pervenuta all'approvazione dei primi 3 articoli, era stata sospesa per dar modo alla Commissione finanze e tesoro di esprimere il suo parere per quanto attiene alla parte finanziaria. Nel frattempo, la 5ª Commissione ha inviato il seguente parere, di cui do lettura:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2530, osserva quanto segue.

L'attuale disegno di legge è la riunione in uno dei due disegni presentati alla Camera dei deputati dagli onorevoli Longo e Lizzadri il 15 luglio 1959 e dagli onorevoli Angioy, Grilli, Roberti, Romualdi il 17 dicembre dello stesso anno. Non risulta dagli atti parlamentari elaborazione o discussione degli stessi nel triennio da allora decorso.

Solo il 31 gennaio 1963 i due disegni appaiono esaminati in sede legislativa alla VI Commissione (finanze e tesoro) della Camera dei deputati.

Il resoconto sommario della seduta recita semplicemente: " La Commissione approva il seguente testo unificato delle due proposte di legge ". È il testo ora dinnanzi al Senato e sul quale viene chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro.

A norma dell'articolo 31 del Regolamento del Senato, la Commissione finanze e tesoro deve accertare che, trattandosi di nuova spesa, essa sia coperta come prescrive l'articolo 81 della Costituzione. L'articolo 4 del disegno di legge dispone che per l'esercizio 1963-64 all'onere annuo previsto in 200 milioni si farà fronte mediante uguale riduzione dello stanziamento corrispondente al capitolo 146 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63, capitolo (viveri ed assegni vitto) di spesa discrezionale, e, quindi, passibile di variazioni e riduzioni. Senonchè il bilancio dell'esercizio 1963-64, dal quale dovrebbe farsi prelievo, è bensì stato presentato al Parlamento, ma non è stato ancora approvato, anzi nemmeno preso in esame.

Per l'articolo 81 della Costituzione e l'articolo 31 del Regolamento del Senato non sarebbe legittimo tale prelievo: la Commissione per l'applicazione dell'articolo 81, all'unanimità, ha ritenuto, e il suo avviso è stato confermato dal Senato nelle discussioni dei bilanci, che larghegg'ando nell'interpretazione dell'articolo 81 si può tutt'al più ammettere che si possa prelevare da stanziamenti di provvedimenti che siano stati approvati da un ramo almeno del Parlamento.

Essendovi la possibilità che il disegno di legge nel testo attuale trovi difficoltà nel suo *iter* successivo, anche se venisse approvato, la Commissione, in pieno accordo col Ministro del tesoro, proporrebbe che il prelievo venga fatto non sul capitolo corrispondente al capitolo 146 dell'esercizio in corso, ma sul capitolo stesso del presente esercizio. Dal Ministro della difesa si è avuta assicurazione della sua capienza per far fronte al nuovo onere.

E così pure, per necessaria concordanza, l'articolo 5, dovrà stabilire la decorrenza della presente legge non dal 1° luglio 1963, ma da una data rientrante nell'esercizio 1962-63 sul quale si fa il prelievo.

Pertanto si suggerisce la seguente formulazione dell'articolo 4:

Art. 4: " . . . mediante uguale riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 146, eccetera ".

Art. 5: " La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1963 " ».

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli 4 e 5 nel nuovo testo suggerito dalla Commissione di finanza:

Art. 4.

All'onere annuo previsto in lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1963-64, mediante uguale riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1963.

(*È approvato*).

C O R N A G G I A M E D I C I . È evidente che chiunque si onori di appartenere, sia pure fra le ultime schiere, al Nastro Azzurro, ha per i decorati al valor militare un senso di profonda ammirazione. Io peraltro, in occasione della votazione del disegno di legge in esame, nel dichiarare che darò con entusiasmo la mia approvazione, esprimo l'augurio che in avvenire si possa ristabilire una giusta proporzione nel settore dei decorati. Conosciamo persone che vantano ben 12 medaglie d'argento; sappiamo di persone che hanno avuto la possibilità di permutare qualche medaglia d'argento in medaglia d'oro. Evidentemente, con il provvedimento che stiamo per varare, noi creiamo una disparità di trattamento tra i decorati, così come nei confronti delle vedove e delle madri dei caduti. Pertanto, nel ribadire che voterò a favore del disegno di legge, formulo l'auspicio che in un prossimo avvenire si voglia provvedere a ristabilire le giuste proporzioni turbate.

P A L E R M O . Il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge, e lo approverà senz'altro. Desidero, tuttavia, cogliere l'occasione per lamentare che non siano state prese in considerazione le giuste aspirazioni delle famiglie delle medaglie d'oro, vale a dire dei superstiti. Mi rendo conto che presentare oggi una proposta di modificazione, stante la fine naturale, o innaturale che sia, della legislatura, significherebbe bloccare inesorabilmente l'entrata in vigore del provvedimento; ed è per tale motivo che mi astengo dal farlo. Tuttavia, esprimo anch'io l'augurio che coloro i quali ci succederanno nella prossima legislatura vorranno tener presenti le giuste aspirazioni delle famiglie dei decorati.

A N G E L I L L I . Anch'io mi associo al voto affinchè nella prossima legislatura sia tenuto conto in modo particolare delle esigenze e delle giuste aspirazioni delle famiglie dei caduti.

M A S S I M O L A N C E L L O T T I . Io pure mi associo alle considerazioni del senatore Cornaggia Medici e del senatore Palermo, dichiarando che voterò a favore del provvedimento in esame, con la speranza che in avvenire vengano soddisfatte le giuste aspirazioni delle famiglie dei caduti e di coloro che hanno dato motivo per essere più volte decorati e additati all'ammirazione e alla riconoscenza di tutti.

V A L L A U R I . Anche a nome del senatore Lepore, mi associo al voto dei colle-

ghi, nel senso che siano riconosciuti concretamente i sacrifici dei caduti a favore delle vedove e dei genitori, secondo una giusta proporzionalità, concetto così bene espresso dal senatore Cornaggia Medici.

Peraltro, sono dell'avviso che sarebbe anche opportuno sottolineare che la nostra Commissione non accetta che le siano indirizzati certi telegrammi, e, soprattutto, che essa ritiene inammissibile che le siano rivolte, tramite tali telegrammi, espressioni, del tenore di una « ignobile esclusione ». Noi facciamo il nostro dovere, abbiamo abbastanza coscienza per capire il significato e il valore di certi problemi e non ammettiamo che ci si possa esprimere in tal modo verso dei parlamentari che hanno sempre fatto quanto era nelle loro possibilità.

T E S S I T O R I . Sono favorevole nel merito al disegno di legge in esame, così come gli altri senatori intervenuti nella discussione. Peraltro, i motivi che essi hanno addotto di disarmonia, dissonanza, disorganicità del provvedimento mi portano al convincimento che il mio voto non può essere che quello dell'astensione.

È vero che siamo alla fine della legislatura; ma è altrettanto vero che il disegno di legge in discussione non è stato certo elaborato nelle ultime ventiquattr'ore, perchè sono anni che il provvedimento è allo studio, e perciò sarebbe stato desiderabile che esso fosse stato valutato in armonia con gli altri problemi ad esso omogenei; e ciò a prescindere dalle sollecitazioni, che disapprovo, contenute nei telegrammi pervenuti da parte dei rappresentanti di associazioni. È evidente che l'adesione al provvedimento di cui ci stiamo occupando rappresenterà, domani, il motivo valido di altre istanze che saranno rivolte allo Stato affinchè esso, doverosamente, venga incontro alle esigenze di altre categorie, onde ristabilire quella proporzione e quell'armonia alle quali accennava il senatore Cornaggia Medici.

Nel mio convincimento soggettivo, tali motivi mi portano, anzichè ad approvare il disegno di legge, a dichiarare, appunto, che mi asterrò dalla votazione. La mia astensione vuole avere il significato preciso che per problemi di così delicata portata, psicologica e politica, non è consentito porre il Parlamento in una situazione tale da dover avvertire il contrasto, la dissonanza, la disarmonia tra un provvedimento che esso approva *toto corde* e la creazione di una fonte di successive lagnanze, che il Parlamento avrebbe tutto l'interesse e il dovere di evitare.

J A N N U Z Z I . La posizione più logica di fronte al disegno di legge in esame è indubbiamente quella assunta dal senatore Tessitori: criticare il provvedimento, e, poi, approvarlo si risolve in una evidente contraddizione. Tuttavia, vorrei rivolgere una preghiera al senatore Tessitori. Noi ci troviamo di fronte ad un bivio: o approvare subito il disegno di legge, o non approvarlo più. Posto che tutti seguissimo il suo esempio, ossia optassimo per l'astensione, ciò significherebbe non tanto non far dare l'assegno straordinario a quelli che legittimamente vi aspirano, ma privarne coloro che sono beneficiari del provvedimento in discussione.

Mi permetterei di fare una proposta: diversi colleghi sono intervenuti nella discussione, molti non l'hanno fatto, ma intimamente si sono associati al voto favorevole; ed allora, potendo sembrare che favorevoli al disegno di legge siano soltanto coloro che hanno manifestato esplicitamente il proprio pensiero, chiedo che si affermi che tutta la Commissione dà il suo voto positivo al provvedimento ivi compreso il senatore Tessitori, al quale chiedo di unirsi alla Commissione, dando al suo voto favorevole unicamente il significato di una esigenza imposta dalla scadenza della legislatura. Infatti, non approvando il disegno di legge noi danneggeremmo una categoria, per evitare il risentimento di un'altra. Il significato del nostro voto favorevole dovrebbe essere, altresì, quello che siamo tutti unanimi e fermi nella richiesta di una estensione del provvedimento, estensione la cui logicità, il cui fondamento morale, patriottico e giuridico sono talmente evidenti da non necessitare di dimostrazione.

E sono di tale evidenza che non concepisco la norma contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge in discussione, la quale stabilisce che nei riguardi degli eredi del decorato resta fermo il diritto alla riversibilità dell'assegno di medaglia d'oro al valor militare, previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. Non concepisco una tale norma, perchè essa sembra redatta unicamente per dire agli eredi dei decorati che ci siamo ricordati della loro esistenza, ma che, ciononostante, non riteniamo di poter o dovere dare loro alcun ulteriore riconoscimento economico. Da quando in qua si varano delle leggi nelle quali si precisa che rimane fermo il valore di quelle precedenti, principio che non ha bisogno di essere ribadito per rimanere valido? È evidente che, se non si trattasse di sollevare un problema di procedura, dovrei chiedere la soppressione di tale articolo, purtroppo già da noi approvato.

In conclusione, propongo che la Commissione alla unanimità dichiari di approvare il disegno di legge e di far voti affinchè sia provveduto quanto prima all'estensione alle vedove e ai genitori dei caduti dell'assegno straordinario a vita; si tratta, insomma, di far sì che tale assegno diventi riversibile.

T E S S I T O R I . Aderisco al cortese invito rivoltomi dal senatore Jannuzzi e dichiaro che voterò a favore del provvedimento, ferme restando le considerazioni già fatte.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo esprime il suo consenso alla nuova indicazione della copertura suggerita dalla Commissione finanze e tesoro per l'onere comportato dal disegno di legge, e riconferma la sua adesione al provvedimento in discussione.

P R E S I D E N T E . Nel prendere atto di quanto affermato dagli onorevoli colleghi, sono lieto di sottolineare come la nostra Commissione all'approssimarsi del termine dei suoi lavori vari un provvedimento che, pur con i difetti che sono stati messi in evidenza, si propone un fine affatto nobile. È bene che la nostra attività nella presente legislatura si concluda con un riconoscimento generale verso tutti coloro che hanno ben meritato dalla patria. Ringrazio in particolar modo il senatore Tessitori per la sua comprensione; ed esprimo anch'io la speranza che la prossima legislatura produca quelle conseguenze, che non si sono potute provocare nel corso dell'attuale o per mancanza di tempo a disposizione, o per le difficoltà che sono intervenute e di cui siamo tutti a conoscenza.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1968-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Angelilli: « Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha fatto conoscere di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

P I A S E N T I , *relatore.* Il disegno di legge in esame fu approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 14 giugno dello scorso anno. La Camera dei deputati, l'8 febbraio di quest'anno, ha modificato il primo comma dell'articolo 2, aderendo al desiderio espresso dal Ministro del tesoro determinato da motivi di copertura; essa ha aumentato a 1.400 milioni l'onere complessi-

vo, mentre ha ridotto — articolo 1 — dal 60 al 45 per cento la misura dell'aumento delle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa.

Con rammarico per quest'ultima riduzione, do parere favorevole all'approvazione del provvedimento nel nuovo testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Come l'onorevole relatore ha fatto rilevare, le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati hanno comportato una diminuzione della misura percentuale dell'aumento delle pensioni tabellari, ad onta della elevazione dell'onere da 870.708.000 a 1.400.000.000. Ciò è stato determinato da un esame più approfondito compiuto dagli uffici ministeriali e dalla conseguente necessità di un aumento dell'onere, peraltro non oltre i limiti concessi dalla possibile copertura.

Per tali motivi, il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge nel nuovo testo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa — e rispettive famiglie — già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 45 per cento, con effetto dal 1° luglio 1963.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

All'onere di lire 1.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte con riduzione di pari importo del Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina » (2555)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale, informando che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

P A J E T T A , *relatore.* Il disegno di legge in esame trae la sua origine dalla determinazione in cui è venuto lo Stato Maggiore di costituire un Corpo di ufficiali piloti specializzato nella lotta antisommergibile, con particolari caratteristiche, quali una età massima di 24 anni, un periodo di ferma di 6 anni, nonchè diritto a particolari premi semestrali. È, altresì, previsto che gli allievi possano essere posti in congedo illimitato dopo 4 anni.

Poichè è fuori discussione che la lotta antisommergibile costituisce una delle più moderne tecniche di difesa, si appalesa evidente la necessità di provvedere alla costituzione di un Corpo specializzato.

Per tali motivi propongo l'approvazione del disegno di legge.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo raccomanda l'ap-

provazione del provvedimento ricordando non soltanto che esso risponde ad una esigenza determinatasi in un particolare settore della nostra difesa, ma anche che non comporta particolari oneri finanziari a carico del bilancio del Ministero.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articolo di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti sono reclutati tra gli ufficiali di complemento del Corpo di stato maggiore che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare.

Ai corsi di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a domanda, gli ufficiali di cui sopra che abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica e che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età alla data di inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando di concorso.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. In tale ferma sono commutate le ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'articolo 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti che per ciascun esercizio finanziario può essere mantenuto in servizio è determinato annualmente con la legge di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei, salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

(*È approvato*).

Art. 5.

Coloro che hanno compiuto almeno quattro anni della ferma di anni sei possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa in relazione alle esigenze di servizio.

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli ufficiali di complemento piloti che vengono collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria di anni sei, o prima, in applicazione dell'articolo 5, hanno diritto ad un premio di congedamento di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il rilascio si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968, e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari